



COMUNE DI VILLA CORTESE
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 15 del 30/06/2021	Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).	01/01/2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 3 – CONVENZIONI
- Articolo 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 5 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 6 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 7 – SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 8 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 9 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- Articolo 10 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- Articolo 12 – COSTO DI GESTIONE
- Articolo 13 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE
- Articolo 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI
- Articolo 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 20 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 21 – TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 22 – TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Articolo 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 27 – ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
- Articolo 28 – CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Articolo 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Articolo 31 – POTERI DEL COMUNE
- Articolo 32 – RISCOSSIONE

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 33 – ABROGAZIONI
- Articolo 34 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- ALLEGATO 1 - Utenze domestiche
- ALLEGATO 2 - Utenze non domestiche
- ALLEGATO 3 - Ulteriori riduzioni ed agevolazioni
- ALLEGATO 4 - Elenco dei rifiuti urbani – Allegato *L-quater* parte IV D.Lgs. 152/2006
- ALLEGATO 5 - Tabella delle attività con esclusione parziale delle superfici

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla L. 27/12/2013 n. 147, commi da 639 a 704, di seguito L. 147/2013, relativa alla Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della L. 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 27/12/2017, n. 205. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.

4 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, dal Regolamento locale di igiene e dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, in vigore dal 01/01/2021, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Così come ridefinito dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, i rifiuti elencati all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del medesimo D.Lgs.:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqies*;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 184, comma b-sexies del medesimo D.Lgs., i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Così come ridefinito dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 3 – Convenzioni

1. Fino alla data del 31/12/2020 sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 8 del previgente Regolamento comunale per la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

2. A decorrere dal 01/01/2021, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può stipulare apposite convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il conferimento dei rifiuti e la corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che derogano agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito. L'approvazione dello schema di convenzione tipo e il tariffario per la copertura del costo dei servizi a convenzione è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.

Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.

2. Definizioni. Si intendono per:

- a) locali, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- e) possesso, la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- f) detenzione, la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per locali ed aree adibiti a propri uffici e relative pertinenze o utilizzati per propri fini istituzionali.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile all'utenza non domestica è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie dichiarata a tal fine utilizzata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali ai fini urbanistici.

7. In presenza di contratti di assistenza domiciliare (ad esempio badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché iscritti anagraficamente in nucleo separato), il tributo può essere assolto dal possessore dei locali.

8. Non si configura soggettività passiva per sedi legali e sedi di prestatori d'opera, per le quali venga dichiarata, dai rappresentanti legali o dai titolari, assenza di occupazione di superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'attività.

Articolo 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4;

b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oppure per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;

e) le aree produttive impraticabili, in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

f) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;

h) le superfici di unità immobiliari adibite all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato e delle relative attività;

i) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'articolo 30 del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Articolo 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, secondo le disposizioni normative vigenti, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il

produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, dei depositi e della parte di area dei magazzini che non siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche che producono rifiuti urbani.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527 del 14/12/1988 come convertito con L. n. 45 del 10/02/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici ed aree di cantiere in cui si producono rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione e si effettua attività di scavo;
- e) le superfici ed aree sulle quali vengono prodotti rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie;
- f) le superfici ed aree in cui si gestiscono o stoccano veicoli fuori uso.

3. La classificazione dei rifiuti urbani è riportata nell'Allegato 4 al presente Regolamento.

4. Fermo restando l'obbligo di adeguata delimitazione degli spazi in cui si producono rifiuti speciali, qualora sia documentata una concomitante produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie produttiva promiscua le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco di cui all'Allegato 5.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo;
- b) comunicare, entro il mese di giugno degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Articolo 11 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147 del 27/12/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 23/03/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212 del 27/07/2000.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti agli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 (tre) metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III TARIFFE

Articolo 12 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, alle Linee Guida del Ministero dell'Economia ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare tenuto conto della Deliberazione 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.

Articolo 13 – Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, di norma, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147:

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente integra il Piano finanziario presentato dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe.

5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Articolo 14 – Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.

6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.

7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.

8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo

dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.

9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Articolo 15 – Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo art. 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti. Esaurita la scorta per avvenuti conferimenti, l'utente è autorizzato a ritirare le successive dotazioni, anche tramite distributori automatici utilizzando la Carta CRS dell'intestatario dell'utenza domestica oppure apposita tessera rilasciata dai competenti uffici comunali alle utenze non domestiche ed ai possessori di seconde case nel medesimo territorio comunale. L'entità delle dotazioni è deliberata annualmente dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe.

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati, saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

8. In caso di cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Comune, le eventuali dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

9. Al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione dei minimi di cui al comma 5 dell'articolo 16, in presenza di contratti di assistenza domiciliare (badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché non iscritti all'anagrafe o iscritti anagraficamente in nucleo separato) è facoltà del soggetto passivo richiedere l'incremento del proprio nucleo per un numero di componenti pari ai soggetti contrattualizzati effettivamente conviventi.

Articolo 16 – Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. In caso di mancato ritiro delle dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.

3. La quota variabile 1 della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La quota variabile 2 della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approva annualmente le relative tariffe.

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di

componenti del nucleo, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione (utenze domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui all'allegato 1. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

9. Qualora previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. E' comunque facoltà del contribuente dichiarare dimoranti per periodi inferiori a sei mesi e richiedere l'inclusione nel nucleo familiare di badanti, anche se iscritte anagraficamente in nucleo autonomo ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. I locali ed i depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, utilizzati o utilizzabili dal contribuente non in esercizio di impresa, si considerano parimenti utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.

7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 32, comma 1.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quello di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari ad 1 (una) unità.

9. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web) e similari, il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti.

Articolo 18 – Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. In caso di mancato ritiro delle dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.

3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e nel vigente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana.

4. La quota variabile 1 della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. La quota variabile 2 della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del Regolamento generale delle entrate comunali.

9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità non domestiche (utenze non domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

10. Qualora previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 19 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La Giunta Comunale si riserva di approvare una tabella di raccordo tra i codici ATECO e le categorie di cui all'Allegato 2.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove siti in luoghi diversi ed aventi differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. In caso di variazioni di classificazione delle attività riportata nell'Allegato 2, introdotte dal legislatore, le utenze non domestiche interessate sono tenute a presentare apposita istanza per richiedere l'adeguamento della classificazione alla norma di legge, con effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il Comune, nella delibera di approvazione delle tariffe, non disponga diversamente.

Articolo 20 – Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007 (convertito dalla L. n. 31 del 28/02/2008). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale TARI.

3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo art. 22.

Articolo 21 – Tributo giornaliero

1. Per le utenze non domestiche il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100 per cento. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni ed agevolazioni di cui agli art. 25 (riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (ulteriori riduzioni ed agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 13,00. Non sono soggette al tributo giornaliero le occupazioni per le quali non sia consentito il conferimento al servizio pubblico di alcun tipo di rifiuto prodotto nell'ambito della medesima occupazione, nonché le occupazioni esentate ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, salvo la concessione di occupazione non disponga diversamente.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Articolo 22 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

2 Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo comunale.

3. Qualora non versato direttamente, il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile 1 alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare, da soggetti non residenti: riduzione del 30 per cento;
- b) abitazioni tenute a disposizione nei casi di cui all'art. 17 commi 5 e 8: riduzione del 30 per cento;
- c) abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero (iscritti AIRE): riduzione del 30 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il compostaggio della frazione organica dei propri rifiuti urbani si applica, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, una riduzione del 14 per cento della quota variabile 1 con le modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali;
- b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare;
- c) il richiedente si impegna:
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.
- d) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Articolo 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa delle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del 40 per cento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 19 agosto 2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

6. Alle utenze non domestiche che attuano l'attività di agriturismo e di Bed & Breakfast il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

Articolo 25 – Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure adottate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per riciclo, è rapportabile alle quantità di rifiuti, che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per riciclo della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D.Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La scelta deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30. Per il solo anno 2021, la comunicazione va effettuata entro la data del 31 maggio, con valenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero.

9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.

Articolo 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile 1, al 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 (mille) metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

4. In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 (sei) mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte fissa e della parte variabile 1 della tariffa nella misura del 50 per cento.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- a) la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- b) l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- c) l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 27 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni

1. Il Comune può, in sede di approvazione del Piano Finanziario, stabilire ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della L. n. 147 del 27/12/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite stabilito dalla legge. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Articolo 28 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia di nuova occupazione, variazione o cessazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di gestione della TARI in concessione, convenzione o affidamento, il Comune ha facoltà di nominare il funzionario responsabile in capo al soggetto affidatario, anche limitatamente a singole fasi del processo gestionale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie standard di 130 mq.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla quota fissa del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 23/03/1998, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal Funzionario Responsabile. La quota variabile 2 verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, e potrà essere maggiorata da 1 a 10 volte a seconda della gravità della violazione.

5. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo del Regolamento UE 2016/679.

6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal D.Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.

7. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- di ogni altra documentazione utile alla individuazione di situazioni da assoggettare al tributo.

Articolo 32 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto visti anche provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e le loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta

semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. n. 212 del 27/07/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo comunque il pagamento in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.

2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 (quarantanove) centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296 del 27/12/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9/07/1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296 del 27/12/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'art. 22 inferiori a €. 12 (dodici) per anno d'imposta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento e nel successivo sollecito è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, L. 212/2000, dal 1° gennaio 2021.

Articolo 34 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiamati e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$\text{dove } QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV1dom(n) = QUV1dom \cdot Kb(n)$$

$$\text{dove } QUV1dom = \frac{CV1Tdom}{\sum_n N_{tot} \cdot Kb(n)}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV2dom_i = QUV2dom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$\text{dove } QUV2dom = \frac{CVD2dom}{QV2TOTdom}$$

TV2dom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza domestica i

QUV2dom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume v consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$TV2COND_{ij} = TUV2dom_i \cdot (n)_{ij}$$

$$\text{dove } TUV2dom_i = \frac{f}{\sum_{j=1}^{f} TV2dom_i}$$

$$Kb(n)_{ij}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i, moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO 1 DPR 158/1999

1	– Musei, biblioteche, scuole
2	– Cinematografi
3	– Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
4	– Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	– Stabilimenti balneari
6	– Esposizioni, autosaloni
7	– Alberghi con ristorante
8	– Alberghi senza ristorante
9	– Case di cura e riposo
10	– Ospedali
11	– Uffici agenzie
12	– Banche e istituti di credito
13	– Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	– Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	– Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	– Banchi di mercato beni durevoli
17	– Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
18	– Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	– Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	– Attività industriali con capannoni di produzione
21	– Attività artigianali di produzione beni specifici
22	– Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	– Mense, birrerie, hamburgerie
24	– Bar, caffè, pasticcerie
25	– Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	– Plurilicenze alimentari e/o miste
27	– Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	– Ipermercati di generi misti
29	– Banchi di mercato genere alimentari
30	– Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$\text{dove } QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV1_{ndom}(n) = QUV1_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$$

$$\text{dove } QUV1_{ndom} = \frac{CV1_{ndom}}{\sum_n S_{tot} \cdot K_f(ap)}$$

TV1_{ndom}: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUV1_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente K_d .

K_d: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1T_{dom}: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV2_{ndom_i} = QUV2_{ndom} \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$\text{dove } QUV2_{ndom} = \frac{CVD2_{ndom}}{QV2TOT_{ndom}}$$

TV2_{ndom_i}: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza non domestica i

QUV2_{ndom}: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOT_{ndom}: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2_{ndom}: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TV2CONND_{ij} = TUV2ndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd(ap)_{ij}$$

dove $TUV2ndom_i = \frac{TV2ndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}$

$$\sum_{j=1}^f Sap_{ij}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici j appartenenti ad un'utenza non domestica i

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive j appartenenti all'utenza non domestica i.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi

f: numero totale di attività produttive j appartenenti ad un'utenza non domestica i.

ALLEGATO 3

ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. *In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:*

- a) *Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di pannolini, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe e commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a tre anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La richiesta ha validità anche per gli anni successivi.*
- b) *Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di presidi, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe e commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio.*

2. *Annualmente i soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.*

ALLEGATO 4

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI – Allegato *L-quater* parte IV D.Lgs. 152/2006

1. In riferimento all'art. 25, la riduzione in caso di avvio al recupero si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici EER di cui all'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006.

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318

INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

2. Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 5

TABELLA DELLE ATTIVITA' CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

In riferimento all'art. 10, comma 4, per le tipologie di attività di seguito elencate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva le percentuali di abbattimento indicate nel relativo elenco.

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE	60%
FALEGNAMERIE	60%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	60%
GOMMISTI	60%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	60%
RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE	20%
PANINOTECHE	20%
PANIFICI CON PRODUZIONE INTERNA	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE	20%
TINTORIE	20%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI -FONDERIE	60%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	60%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	20%
ODONTOTECNICI	20%
LABORATORI TESSILI	60%
PELLICCERIE	60%
FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	60%
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CUOIO, PELLE E SIMILARI	60%
ALTRE ATTIVITA' NON PREVISTE NELL'ELENCO	dal 20% al 60% a seconda della tipologia di attività svolta, ed a seguito